



**ISTITUTO SCOLASTICO COMPRESIVO
SCUOLA DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO "VALESIIUM"**

PIAZZA MUNICIPIO - 72020 TORCHIAROLO – BR
C.F.: 91032970740- Codice meccanografico: BRIC80100N
Telefono Uffici di Segreteria +39 0831692788

posta elettronica certificata: bric80100n@pec.istruzione.it e-mail: bric80100n@istruzione.it
sito web: www.icvalesium.edu.it - Codice univoco per la fatturazione elettronica: UFZ0BQ

Torchiarolo, *fa fede il timbro di protocollo*

Circolare n° 142

**Ai genitori
Al personale
Ai referenti COVID
Al sito web/Atti**

OGGETTO: Nuove regole di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-Cov-2 nelle scuole in vigore dal 7.02.2022 – DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2022, n. 5

Si comunica che il D.L. n. 5/2022 ha introdotto nuove regole per la gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-COV-2; dette disposizioni saranno in vigore dal 7.02.2022.

SCUOLA DELL'INFANZIA

1) Fino a quattro casi di positività nella sezione

L'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.

È fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione.

2) Con cinque o più casi di positività nella sezione

L'attività didattica è sospesa per cinque giorni se l'accertamento del quinto caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente.

Ai bambini e agli alunni della sezione si applica il regime sanitario di autosorveglianza¹ con esclusione

dell'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie fino a sei anni di età.

Agli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di autosorveglianza si applica la quarantena precauzionale della durata di cinque giorni, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-

¹ Il regime sanitario dell'autosorveglianza è regolato dall'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020:

“La misura della quarantena precauzionale di cui al comma 7 non si applica a coloro che, nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo, hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19. Ai soggetti di cui al primo periodo è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19, e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.”

2 e con l'obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, se di età superiore a sei anni. La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

SCUOLA PRIMARIA

1) Fino a quattro casi di positività nella classe

L'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.

In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione.

2) Con cinque o più casi di positività nella classe

a) Alunni che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario, oppure abbiano effettuato la dose di richiamo.

Per questi alunni l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza sarà controllata dai soggetti a ciò delegati mediante l'applicazione mobile VERIFICAC19, che è tecnicamente adeguata allo scopo.

b) Alunni che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione.

Per questi alunni l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale per i minori e degli alunni direttamente interessati se maggiorenni.

c) Alunni che non si trovino nei casi a) e b).

Per questi alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di 5 giorni.

Misure sanitarie

Agli alunni della classe di cui ai punti a) e b) si applica il regime sanitario di autosorveglianza². Agli alunni della classe di cui al punto c), per i quali non è applicabile il regime sanitario di autosorveglianza, si applica la quarantena precauzionale della durata di cinque giorni, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 e con l'obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.

² Il regime sanitario dell'autosorveglianza è regolato dall'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020:

“La misura della quarantena precauzionale di cui al comma 7 non si applica a coloro che, nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo, hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19. Ai soggetti di cui al primo periodo è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19, e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.”

La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

SCUOLA SECONDARIA

1) Un caso di positività nella classe

L'attività didattica proseguirà in presenza; per gli alunni e i docenti è previsto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19.

2) Due o più casi di positività nella classe

d) Alunni che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario, oppure abbiano effettuato la dose di richiamo.

Per questi alunni l'attività didattica proseguirà in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza sarà controllata dai soggetti a ciò delegati mediante l'applicazione mobile VERIFICAC19, che è tecnicamente adeguata allo scopo.

e) Alunni che posseggano un'ideale certificazione di esenzione dalla vaccinazione.

Per questi alunni l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale per i minori e degli alunni direttamente interessati se maggiorenni.

f) Alunni che non si trovino nei casi a) e b).

Per questi alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di 5 giorni.

Misure sanitarie

Agli alunni della classe di cui ai punti a) e b) si applica il regime sanitario di autosorveglianza³. Agli alunni della classe di cui al punto c), per i quali non è applicabile il regime sanitario di autosorveglianza, si applica la quarantena precauzionale della durata di cinque giorni, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 e con l'obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.

La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

Di seguito la tabella riepilogativa delle disposizioni.

³ Il regime sanitario dell'autosorveglianza è regolato dall'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020:

“La misura della quarantena precauzionale di cui al comma 7 non si applica a coloro che, nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo, hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19. Ai soggetti di cui al primo periodo è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19, e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.”

		Attività didattica	Misure sanitarie	
			ALUNNI	DOCENTI
INFANZIA	Fino a 4 casi	In presenza	<ul style="list-style-type: none"> • Autosorveglianza • Test in caso di sintomi e, se ancora sintomatici, T5 dall'ultimo contatto (se autosomministrato occorre autocertificazione) 	<ul style="list-style-type: none"> • Autosorveglianza • FFP2 per 10 gg dalla data di conoscenza dell'ultimo caso • Test in caso di sintomi e, se ancora sintomatici, T5 dall'ultimo contatto (se autosomministrato occorre autocertificazione)
	Con 5 o più casi	Sospensione per 5 gg (se l'accertamento del quinto caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente)	<ul style="list-style-type: none"> • Autosorveglianza • Test in caso di sintomi e, se ancora sintomatici, T5 dall'ultimo contatto (se autosomministrato occorre autocertificazione) 	<ul style="list-style-type: none"> • Autosorveglianza • Test in caso di sintomi e, se ancora sintomatici, T5 dall'ultimo contatto
PRIMARIA	Fino a 4 casi	In presenza	<ul style="list-style-type: none"> • FFP2 per 10 gg dalla data di conoscenza dell'ultimo caso • Test in caso di sintomi e, se ancora sintomatici, T5 dall'ultimo contatto (se autosomministrato occorre autocertificazione) 	<ul style="list-style-type: none"> • Autosorveglianza • FFP2 per 10 gg dalla data di conoscenza dell'ultimo caso
	Con 5 o più casi	<ul style="list-style-type: none"> • In presenza se esentati (previa richiesta genitori/tutori) vaccinati o guariti da meno di 120 gg o con dose booster • Dad per 5 gg per gli altri alunni (se l'accertamento del quinto caso si verifica entro cinque giorni dal dall'accertamento del caso precedente) 	<ul style="list-style-type: none"> • Autosorveglianza • FFP2 per 10 gg dalla data di conoscenza dell'ultimo caso 	<ul style="list-style-type: none"> • Autosorveglianza • FFP2 per 10 gg dalla data di conoscenza dell'ultimo caso
SECONDARIA	Con 1 caso	In presenza	<ul style="list-style-type: none"> • FFP2 per 10 gg dalla data di conoscenza dell'ultimo caso 	<ul style="list-style-type: none"> • FFP2 per 10 gg dalla data di conoscenza dell'ultimo caso • Autosorveglianza se individuati come contatti stretti di alunni positivi
	Con 2 o più casi	<ul style="list-style-type: none"> • In presenza se esentati (previa richiesta genitori/tutori) vaccinati o guariti da meno di 120 gg o con dose booster • Dad per 5 gg per gli altri alunni (se l'accertamento del secondo caso si verifica entro cinque giorni dal dall'accertamento del caso precedente) 	<ul style="list-style-type: none"> • Autosorveglianza e FFP2 per 10 gg dalla data di conoscenza dell'ultimo caso se vaccinati o guariti entro 120 gg o con dose di richiamo • Quarantena precauzionale di 5 gg che termina con un tampone negativo; per i successivi 5 gg dopo il rientro dalla quarantena obbligo FFP2 	<ul style="list-style-type: none"> • Autosorveglianza • FFP2 per 10 gg dalla data di conoscenza dell'ultimo caso

Link al Vademecum MIUR:

<https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-aggiornate-le-faq-sulle-misure-per-la-gestione-dei-casi-di-positivita>

Il Dirigente Scolastico
 Giuseppa Di Seclì

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D. Lgs. N. 39/1993